Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: SE IL SISTRI È UN PERIODO IPOTETICO DELL'IRREALTÀ, SI TORNI A PARLARE DELLE SCRITTURE AMBIENTALI TRADIZIONALI

A cura della dott.ssa Stefania Pallotta

In materia di trasporto dei rifiuti la parola d'ordine per garantirne la tracciabilità è il monitoraggio delle quantità, come testimoniano le dettagliate previsioni normative dedicate all'argomento.

Durante il trasporto l'art. 193, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006 impone di indicare la quantità dei rifiuti sul formulario di accompagnamento.

Scendendo nel dettaglio, il D.M. 145/1998 chiarisce al punto V, lettera C) che alla casella (6) deve essere annotata la quantità dei rifiuti trasportati espressa in kg o in litri (in partenza o da verificare a destino).

La circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 alla lettera t) ci rammenta che "alla voce «quantità» casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati". La medesima circolare chiarisce che la casella "peso da verificarsi a destino", rappresentando un'eccezione alla regola generale della esatta predeterminazione del peso dei rifiuti alla partenza, è riservata ai casi in cui "per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione".

Quando i rifiuti arrivano a destinazione, il punto VII del richiamato decreto ministeriale n. 145/1998 prescrive che nella quinta sezione, casella (11), "il destinatario dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta". Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "la dichiarazione di accettazione (o non accettazione) del carico da parte del destinatario deve recare l'indicazione del peso all'atto della ricezione. Si tratta di indicazioni che, all'evidenza, implicano la doppia misurazione, alla partenza e all'arrivo".[1]

[1] Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2007, n. 17190; testualmente anche Cass. Civile, Sez. II, 6 novembre 2006 n. 23621 e Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 2006, n. 24430

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Se questa è la fisiologia, diversamente si atteggia lo scenario patologico delle prassi dilaganti: pur in assenza dei presupposti illustrati dalla circolare, molti produttori si avvalgono indiscriminatamente della clausola "peso da verificarsi a destino", erroneamente considerata un salvacondotto generale contro inesatte determinazioni della quantità dei rifiuti alla partenza; nella tolleranza delle pubbliche amministrazioni che li autorizzano, impianti di smaltimento e recupero sprovvisti di sistemi di pesatura dei rifiuti, in modo indisturbato accettano rifiuti da pesare a destino; rifiuti da pesare a destino, finiscono per essere ricevuti con apodittica barratura del riquadro di accettazione per intero, senza alcuna misurazione dei carichi effettivamente pervenuti.

La somma di queste criticità crea una zona franca rispetto al principio della quantificazione dei rifiuti come fulcro della tracciabilità del trasporto. In tal modo, rifiuti legittimamente non quantificati dal produttore che si avvale della casella "peso da verificarsi a destino", sono inviati ad impianti che continuano a non pesarli, limitandosi a rinviare *per relationem* alla quantità dichiarata dal produttore, sebbene proprio l'utilizzo della modalità "peso da verificarsi a destino" palesasse la necessità del ricalcolo. Si genera così un sistema autoreferenziale in cui nessuno – né alla partenza, né all'arrivo – si preoccupa di quantificare esattamente il carico, in spregio alle prescrizioni normative.

Allora è bene che il produttore, protagonista del sistema comunitario di monitoraggio dei rifiuti, in ossequio allo storico principio "chi inquina, paga", sia consapevole dei rischi cui si espone: quando avvia i rifiuti allo smaltimento o al recupero ne determini la quantità in modo preciso, senza barrare la casella peso da verificarsi a destino se non ne ricorrono i presupposti (rifiuti soggetti a variazioni di peso durante il trasporto oppure indisponibilità di un sistema di pesatura alla partenza); quando stipula i contratti per l'allocazione dei propri rifiuti, qualora intenda inviarli ricorrendo alla verifica del peso presso il sito di smaltimento o recupero, appuri se gli impianti di destinazione sono in grado di pesarli, e dunque riceverli, con formula "da verificarsi a destino"; infine, quando riceve la quarta copia del formulario relativo a rifiuti spediti con obbligo di verifica del peso all'arrivo, controlli se il carico è stato correttamente pesato all'accettazione, in conformità alle sue disposizioni.

Peraltro, l'importanza del peso verificato a destino si riverbera anche sulla successiva compilazione del registro di carico e scarico. Tale dato non era sfuggito al decreto 2 maggio 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ove nel nuovo modello di registro previsto nell'allegato A-2 alla voce quantità compariva un apposito campo relativo al "peso verificato a destino".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma, si sa, l'argomento appartiene alla storiografia, perché il comunicato del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2006 riportava un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.

Oggi, che non è più l'argomento in voga, si manifesta un ulteriore tragico effetto collaterale di quella sincope legislativa che è stato il SISTRI: una sorta di formaldeide che ha sterilizzato l'attenzione e il dibattito sulle scritture ambientali tradizionali, a tutt'oggi i più efficaci strumenti (invero, gli unici esistenti) per garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Stefania Pallotta

Pubblicato 11 novembre 2012

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice:
"VADEMECUM PER LA CONTESTAZIONE AMBIENTALE E L'INGIUNZIONE AMBIENTALE
aggiornato ai D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 "
a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)